

Scrittura privata - telegramma - in genere prova della spedizione

Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - telegramma - in genere prova della spedizione - presunzione del ricevimento - sussistenza - fondamento – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 511 del 11/01/2019

La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico. (Fattispecie relativa ad impugnazione del contratto a termine spedita dal lavoratore tramite raccomandata con avviso di ricevimento, spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto, come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 511 del 11/01/2019